

Un quesito sul deposito temporaneo

Domanda: I criteri temporali e quantitativi sono gli unici da considerare in sede di controllo di un deposito temporaneo?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Il deposito temporaneo è una eccezione alle regole-base sulla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento allo stoccaggio in ordine al quale va in deroga. Questa eccezione ha però le sue regole che devono essere osservate. I criteri quantità e tempo sono certamente propedeutici ed essenziali, ma non sono gli unici in tal senso. Vi sono poi altre regole che sono parte integrante costitutive per consentire la validità di questa deroga. È infatti previsto che, oltre al criterio quantitativo e temporale, il deposito temporaneo debba essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Tra queste ulteriori regole una delle principali è certamente quella della omogeneità dei rifiuti accumulati. È un principio ragionevole, che consente di distinguere un deposito temporaneo dal cosiddetto "mucchio" di rifiuti eterogeneo, scomposto e costituito da materiali residuali di diverso genere mischiati tra loro. Dunque, un accumulo di rifiuti nel quale siano riversati in modo indistinto tipologie diverse di rifiuti medesimi senza alcuna regola e logica, seppur rispetta i criteri quantitativi e temporali del deposito temporaneo non può comunque essere considerato formalmente e sostanzialmente come tale.

Pubblicato 8 giugno 2015

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)